



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 25/10/2016

DCC-2016-51 APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI”. ABROGAZIONE DEL “REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999

Presiede: Il Presidente Guerello Giorgio
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Guerello Giorgio	Presidente	P
2	Doria Marco	Sindaco	P
3	Anzalone Stefano	Consigliere	P
4	Balleari Stefano	Consigliere	P
5	Baroni Mario	Consigliere	A
6	Boccaccio Andrea	Consigliere	P
7	Bruno Antonio Carmelo	Consigliere	P
8	Burlando Emanuela	Consigliere	P
9	Campora Matteo	Consigliere	A
10	Canepa Nadia	Consigliere	P
11	Caratozzolo Salvatore	Consigliere	P
12	Chessa Leonardo	Consigliere	P
13	Comparini Barbara	Consigliere	P
14	De Benedictis Francesco	Consigliere	A
15	De Pietro Stefano	Consigliere	P
16	Farello Simone	Consigliere	P
17	Gibelli Antonio Camillo	Consigliere	P
18	Gioia Alfonso	Consigliere	P
19	Gozzi Paolo	Consigliere	P
20	Grillo Guido	Consigliere	P
21	Lauro Lilli	Consigliere	A
22	Lodi Cristina	Consigliere	P
23	Malatesta Gianpaolo	Consigliere	P
24	Mazzei Salvatore	Consigliere	A

25	Muscara' Mauro	Consigliere	P
26	Musso Enrico	Consigliere	P
27	Musso Vittoria Emilia	Consigliere	P
28	Nicolella Clizia	Consigliere	P
29	Padovani Lucio Valerio	Consigliere	P
30	Pandolfo Alberto	Consigliere	P
31	Pastorino Gian Piero	Consigliere	P
32	Pederzoli Marianna	Consigliere	P
33	Piana Alessio	Consigliere	P
34	Pignone Enrico	Consigliere	P
35	Putti Paolo	Consigliere	P
36	Repetto Paolo Pietro	Consigliere	A
37	Russo Monica	Consigliere	P
38	Salemi Pietro	Consigliere	P
39	Vassallo Giovanni	Consigliere	P
40	Veardo Paolo	Consigliere	P
41	Villa Claudio	Consigliere	P

E pertanto complessivamente presenti n. 35 componenti del Consiglio.

Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori:

1	Bernini Stefano
2	Boero Pino
3	Crivello Giovanni Antonio
4	Dagnino Anna Maria
5	Fiorini Elena
6	Fracassi Emanuela
7	Lanzone Isabella
8	Miceli Francesco
9	Piazza Emanuele
10	Porcile Italo
11	Sibilla Carla



COMUNE DI GENOVA

101 0 0 - DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-182 del 01/07/2016

APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI”. ABROGAZIONE DEL “REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999

Su proposta dei consiglieri Nadia Canepa, Barbara Comparini, Lucio Padovani, Monica Russo ai sensi dell’articolo 33, comma 3 dello Statuto e dell’art. 51, comma 4 del regolamento del Consiglio comunale;

(omissis)

Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, comunica che sono pervenute modifiche da parte dei consiglieri proponenti, di seguito riportate:

Nota n. 337574 del 07/10/2016

“In relazione all’oggetto, a seguito dell’iscrizione all’ordine del giorno della Prima Commissione consiliare Affari istituzionali e generali del 16.7.2016, dell’esame istruttorio in sede delle commissioni municipali e dei pareri già espressi dai consigli municipali dei Municipi Centro Ovest, Bassa Valbisagno, Media Valbisagno, Valpolcevera e Medio Levante si chiede di apportare le seguenti modifiche all’allegato, parte integrante e sostanziale della deliberazione:

Articolo 4 - Cittadini attivi

aggiungere un nuovo comma 7 bis (con successiva rinumerazione dell’articolo):

Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani possono costituire progetti di cittadinanza attiva aperti a persone di minore età, singole, associate e/o partecipanti ad enti e organizzazioni, ai sensi della Legge 176/91 (ratifica della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza) e coerentemente con le Linee di Indirizzo della Regione Liguria in materia di partecipazione minorile, nei limiti dettati dalle norme civilistiche in merito alla capacità di agire che impongono la garanzia di persone maggiorenni nell’ambito della sottoscrizione di patti di collaborazione.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

correggere alla lettera g), dopo la dicitura “coperture assicurative e l’assunzione di responsabilità secondo quanto previsto” l’errore materiale “dagli articoli 17 e 18 del presente regolamento” con “dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento”.

aggiungere la lettera o) con la previsione che si riporta di seguito:
la composizione di eventuali gruppi di persone di minore età, la loro forma di associazione e le persone adulte referenti ai fini della garanzia di sottoscrizione dei patti.

aggiungere il comma 4 con la previsione che si riporta di seguito:

Per la valutazione delle proposte di collaborazione relative ai patti di collaborazione ordinari e complessi il dirigente responsabile costituisce, ove necessario, un gruppo di lavoro comunale e/o municipale e concorda un calendario di incontri per il confronto con il soggetto proponente.

Articolo 6 – Disposizioni generali

sostituire il comma 2 con la previsione che si riporta di seguito:

Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi e di coordinare le proposte di collaborazione e l'esecuzione dei patti, si individua una unità organizzativa responsabile del procedimento per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi Ufficio). La collocazione nell'organigramma dell'Ente ed il relativo funzionigramma, da definire in base al comma 1, risponderanno ad attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni.

sostituire il comma 3 con la previsione che si riporta di seguito:

Tale unità organizzativa, in collaborazione con i Municipi in cui ricadono i beni e le Direzioni competenti;

sostituire il comma 3 lettera b) con la previsione che si riporta di seguito:

b) esamina e sistematizza le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, collabora con il dirigente responsabile del confronto con il soggetto proponente e della coprogettazione del patto di collaborazione e coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte;

eliminare il comma 4 (con successiva rinumerazione dell'articolo):

Per la valutazione delle proposte di collaborazione relative ai patti di collaborazione ordinari, il dirigente responsabile dispone se procedere direttamente ovvero mediante la costituzione di un gruppo di lavoro comunale e/o municipale.

eliminare il comma 5 (con successiva rinumerazione dell'articolo):

Ai fini della valutazione di ogni proposta di collaborazione pervenuta per i patti complessi, il dirigente responsabile costituisce, ove necessario, un gruppo di lavoro comunale e/o municipale e concorda un calendario di incontri per il confronto con il soggetto proponente.

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

sostituire il comma 5 con la previsione che si riporta di seguito:

Per i patti di collaborazione ordinari il dirigente responsabile è quello del Municipio in cui ricade il bene, che verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione congiuntamente al rappresentante/rappresentanti designato/i dai cittadini attivi e lo pubblica sul portale dedicato.

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

sostituire il comma 2 con la previsione che si riporta di seguito:

La giunta comunale propone al consiglio comunale i beni comuni che compongono il catalogo dei beni oggetto di patti complessi con i cittadini attivi quale allegato aggiuntivo all'elenco di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, cosiddetto Piano delle alienazioni e valorizzazioni, previa acquisizione del parere del consiglio del Municipio in cui ricade il bene.

inserire dopo il comma 2 il comma 2bis, che si riporta di seguito (con successiva rinumerazione di tutti i commi dell'articolo):

I consigli municipali possono proporre beni comuni da inserire nel catalogo secondo la procedura relativa alle proposte di cui all'articolo 9 del regolamento per il decentramento e la partecipazione municipale.

correggere al comma 4, dopo la dicitura “percorso di dialogo e confronto sui beni comuni previsto” l'errore materiale “all'articolo 22 lettera f)” con “all'articolo 2 lettera f)”

sostituire il comma 4 con la previsione che si riporta di seguito:

La giunta comunale, a seguito dell'approvazione del bilancio e nell'ambito delle risorse ivi previste, predispone, previa acquisizione del parere dei Municipi interessati, per uno o più beni oggetto del catalogo, un avviso pubblico per raccogliere le proposte di collaborazione relative ai beni oggetto dell'avviso. L'avviso individua i termini entro i quali possono essere presentate le proposte di collaborazione e, nel caso di proposte riferite agli stessi beni o spazi, approva lo svolgimento sia del percorso di dialogo e confronto sui beni comuni previsto all'articolo 2 lettera f) sia di un procedimento di selezione ed i relativi criteri da utilizzare nel caso in cui non si pervenga ad un'unica proposta progettuale, assegna eventuali risorse finanziarie. Tale avviso designa, altresì, il dirigente responsabile sia della sottoscrizione del patto di collaborazione sia del suddetto procedimento di selezione.

sostituire il comma 5 con la previsione che si riporta di seguito:

Qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso il dirigente responsabile, previa acquisizione del parere del Municipio in cui ricade il bene, ne dà comunicazione ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.

sostituire il comma 6 con la previsione che si riporta di seguito:

Il patto di collaborazione complesso viene predisposto dal dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione congiuntamente al rappresentante/rappresentanti designato/i dai cittadini attivi e lo pubblica sul portale dedicato.

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici

sostituire il comma 5 con la previsione che si riporta di seguito:

Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

Articolo 10 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

sostituire l'articolo con la previsione che si riporta di seguito:

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) si tratti di iniziative occasionali;
- b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore
- d) sia data comunicazione preventiva entro 15 giorni dall'inizio dell'iniziativa sul portale del regolamento di cui all'articolo 17;

e) la rendicontazione degli importi ricavati, le modalità ed i tempi del loro successivo utilizzo, siano inseriti nel portale di cui all'articolo 17.

3. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 14 - Formazione e percorsi educativi

aggiungere un nuovo ultimo comma 4 con la previsione che si riporta di seguito:

Il Comune promuove i patti di collaborazione, come forma concreta di cittadinanza attiva, per e con i cittadini minorenni, attraverso associazioni, scuole, comitati di cittadini di maggiore età e attraverso ogni altra forma che consenta alle persone di minore età – con i necessari supporti di legge da parte di adulti maggiorenni titolati a garantire i patti stante le norme civilistiche – di esercitare il loro diritto/dovere alla partecipazione della cura e promozione dei beni pubblici.

Articolo 16 - Comunicazione

aggiungere il comma 1 bis con la previsione che si riporta di seguito:

Il Comune nel perseguire tale finalità abbatte ogni ostacolo di natura culturale, linguistica, tecnologico o di qualsiasi altro genere affinché i cittadini possano accedere all'esercizio delle opportunità previste nel presente regolamento.

Articolo 17 - Trasparenza, misurazione, valutazione e portale web

eliminare la seguente frase dal comma 1:

“essenziale al fine del buon funzionamento del presente regolamento”

sostituire nei commi 3, 4, e 5:

l'espressione “valutazione” con l'espressione “rendicontazione”

aggiungere due nuovi comma (con successiva rinumerazione dell'articolo):

Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

Articolo 18 - Prevenzione dei rischi

aggiungere il comma 2 bis (con successiva rinumerazione dell'articolo):

Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

aggiungere il comma 3 bis (con successiva rinumerazione dell'articolo):

Trattandosi di interventi d'interesse pubblico il Comune stipulerà apposite polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

eliminare il seguente comma 6 (con successiva rinumerazione dell'articolo):

Il Comune resta escluso da ogni responsabilità civile o penale verso terzi derivante dagli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, dai cittadini nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.

Articolo 21 - Clausole interpretative

aggiungere il comma 2 con la previsione che si riporta di seguito (con successiva rinumerazione dell'articolo):

L'applicazione delle presenti disposizioni risulta funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi a condizione che i soggetti chiamati ad interpretarle per conto del Comune esercitino la responsabilità del proprio ufficio con spirito di servizio verso la comunità e che tale propensione venga riscontrata in sede di valutazione.

aggiungere il comma 3 con la previsione che si riporta di seguito (con successiva rinumerazione dell'articolo):

La giunta comunale è autorizzata ad apportare al testo del presente regolamento le modifiche strettamente indispensabili ad adeguare lo stesso a normative sopravvenute e che comportino unicamente esercizio di discrezionalità tecnica, purché tali modifiche siano di limitata entità e risultino coerenti con l'impianto generale del regolamento medesimo. Delle modifiche viene fornita informativa al Consiglio comunale ed ai Municipi.

Si chiede, altresì, di apportare le seguenti modifiche al testo della proposta di deliberazione:

aggiungere al Dato atto che di pagina 7

sussistono negli attuali stanziamenti del bilancio comunale fondi destinati ai Municipi su capitoli "Acquisti di beni per volontariato", così come previsto dal "Regolamento sugli interventi di volontariato", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999;

aggiungere un punto 8 nel dispositivo:

garantire gli attuali stanziamenti del bilancio comunale destinati ai Municipi su capitoli "Acquisti di beni per volontariato", in continuità con quanto previsto dal "Regolamento sugli interventi di volontariato", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999;

aggiungere un punto 9 nel dispositivo:

prevedere, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, nel periodo di sperimentazione, risorse adeguate da destinare ai Municipi all'attivazione di patti di collaborazione ordinari non assimilabili agli interventi previsti da il "Regolamento sugli interventi di volontariato", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999.

aggiungere un punto 10 nel dispositivo:

destinare, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, nel periodo di sperimentazione, risorse adeguate da destinare all'attivazione di patti di collaborazione complessi."

Nota n. 358328 del 25/10/2016

"In relazione all'oggetto, a fronte degli esiti delle commissioni I Affari Istituzionali e Generali e la Commissione V – Territorio, convocate in seduta congiunta il 14 Ottobre 2016 alle ore 09.30, e dell'esame istruttorio in sede delle commissioni municipali e del parere trasmesso dai consigli

municipali del Municipio Centro Est e Ponente, si chiede di apportare le seguenti modifiche all'allegato, parte integrante e sostanziale della deliberazione:

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

aggiungere al comma 1 e 2 dopo la dicitura “di modesta entità” la dicitura “o occasionali”.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

aggiungere al comma 2, dopo la dicitura “ entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento” la dicitura “e trasmesso ai consiglieri comunali”.

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

sostituire il comma 2 con la previsione che si riporta di seguito:

2. La giunta comunale propone al consiglio comunale i beni comuni che compongono il catalogo dei beni oggetto di patti complessi con i cittadini attivi quale allegato aggiuntivo all’elenco di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, cosiddetto Piano delle alienazioni e valorizzazioni, previa acquisizione del parere del consiglio del Municipio in cui ricade il bene. Tale elenco è allegato al bilancio di previsione dell’Ente.

sostituire il comma 4 con la previsione che si riporta di seguito:

La giunta comunale, a seguito dell’approvazione del bilancio e nell’ambito delle risorse ivi previste, predispone, previa acquisizione del parere dei Municipi interessati, per uno o più beni oggetto del catalogo, un avviso pubblico per raccogliere le proposte di collaborazione relative ai beni oggetto dell’avviso. L’avviso individua i termini entro i quali possono essere presentate le proposte di collaborazione e, nel caso di proposte riferite agli stessi beni o spazi, approva lo svolgimento sia del percorso di dialogo e confronto sui beni comuni previsto all’articolo 2 lettera f) sia di un procedimento di selezione ed i relativi criteri da utilizzare nel caso in cui non si pervenga ad un’unica proposta progettuale, assegna eventuali risorse finanziarie. Tale avviso designa, altresì, il dirigente responsabile sia della sottoscrizione del patto di collaborazione sia del suddetto procedimento di selezione. Degli adempimenti elencati si informa il Consiglio Comunale.

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici

aggiungere al comma 10, dopo la dicitura “ ai sensi dell’articolo 838 del Codice Civile (“Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico”)“ la dicitura “informando il Consiglio Comunale”.

Articolo 11 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

aggiungere la dicitura” degli adempimenti di cui sopra il Consiglio Comunale sarà informato”

Articolo 12 - Formazione e percorsi educativi

correggere il titolo “Articolo 14 - Formazione e percorsi educativi” in “Articolo 12 - Formazione e percorsi educativi”.

Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

aggiungere al comma 3 la dicitura “L’albo dei cittadini sarà trasmesso ai Consiglieri Comunali”.

Articolo 16 – Comunicazione

Sostituire la dicitura “utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare” con “utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare e dialogare con”

Sostituire la dicitura “L’attività di comunicazione” con “L’attività di comunicazione e dialogo”

Aggiungere la lettera d) con la seguente previsione: “raccolgere spunti e suggerimenti da mettere a sistema anche attraverso i nuovi strumenti digitali”.

Articolo 17 - Trasparenza, misurazione, valutazione e portale web

aggiungere al comma 4 punto c la dicitura “Le rendicontazioni saranno inviate ai Consiglieri Comunali.

aggiungere al comma 4 la lettera e) con la seguente dicitura: “interattività: i cittadini interessati a specifici argomenti oggetto di azione devono essere messi in grado di interagire con la civica amministrazione nella misura in cui il loro contributo potrebbe aggiungere valore alla progettazione condivisa del bene pubblico”.

aggiungere al comma 5 la lettera con la seguente dicitura: “e) grado di soddisfazione circa il grado e la facilità d’interazione”.

aggiungere al comma 6 in fondo la seguente dicitura: “adoperandosi per alzare le competenze digitali dei propri cittadini”.

Articolo 18 - Prevenzione dei rischi

aggiungere al comma 4 la dicitura “informando il Consiglio Comunale”.

Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Correggere «eliminare il seguente comma 6 » con « eliminare il comma 3».

Articolo 21 – Clausole interpretative

sostituire il comma 2 con la previsione che si riporta di seguito:

Gli impegni dell’Amministrazione in ordine ai patti di collaborazione con i cittadini attivi possono costituire oggetto di obiettivi assegnati al personale dipendente dall’Ente, nell’ambito del Piano esecutivo di gestione.

Si chiede, altresì, di apportare le seguenti modifiche al testo della proposta di deliberazione:

Acquisito il parere dei Municipi ai sensi dell’art. 59 comma 1 lettera C del Regolamento comunale per il decentramento e la partecipazione;

Dato atto che:

i Municipi Centro Ovest, Bassa Valbisagno, Media Valbisagno, Valpolcevera e Medio Levante hanno dato parere favorevole;

il Municipio Centro Est ha espresso parere contrario;

il Municipio Medio Ponente ed il Municipio Levante non hanno fatto pervenire alcun parere; tutte le osservazioni pervenute sono state recepite nella riformulazione degli articoli modificati del testo regolamentare, come di seguito dettagliato:

- 1) Il Municipio 1 – CENTRO EST ha espresso parere contrario senza osservazioni,
- 2) Il Municipio 2 – CENTRO OVEST ha chiesto di intervenire con modifiche e/o integrazioni sugli articoli 1, 3, 4 e 7 prevedendo, in particolare, di specificare il ruolo del Municipio nel caso dei patti ordinari: tali osservazioni sono state recepite riformulando parte dell’articolo 7;

- 3) Il Municipio 3 – BASSA VAL BISAGNO ha espresso parere favorevole senza osservazioni;
- 4) Il Municipio 4 MEDIA VALBISAGNO ha chiesto che il dirigente responsabile dei patti ordinari sia il Segretario municipale e che il Comune provveda in ordine alle coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità verso terzi: tali osservazioni sono state recepite riformulando parte dell'articolo 7 e parte dell'articolo 18;
- 5) Il Municipio 5 – VALPOLCEVERA ha chiesto di prevedere la dicitura “occasionalità” nella definizione della tipologia di interventi; di modificare gli articoli relativi al ruolo del Municipio nel caso di patti ordinari e di riarticolare i rapporti tra Giunta comunale e Municipi nel caso di patti complessi: tali osservazioni sono state recepite riformulando parte dell'articolo 7 e dell'articolo 8. Rispetto ad inserire specifiche per la formazione ai cittadini di cui all'articolo 12 e ad intervenire sull'articolo 17 per quanto concerne la comunicazione non si è dato corso in quanto tematiche trattate nell'ambito della proposta di delibera;
- 6) Il Municipio 7 – PONENTE ha chiesto che il dirigente responsabile dei patti ordinari sia il Segretario municipale e che il Comune provveda in ordine alle coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità verso terzi: tali osservazioni sono state recepite riformulando parte dell'articolo 7 e parte dell'articolo 18;
- 7) Il Municipio 8 – MEDIO LEVANTE ha chiesto che il Comune provveda in ordine alle coperture assicurative ed ha chiesto di eliminare il termine previsto all'articolo 7 perché non utile nel caso di situazioni di emergenza: tali osservazioni sono state recepite riformulando parte dell'articolo 7 e parte dell'articolo 18.”

Nota del 25/10/2016

“alla modifica dell'art. 8 comma 4 aggiungere dopo “predisporre” le parole “con atto di indirizzo”.

(omessa la discussione)

A questo punto il Presidente pone in votazione, mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione voti e con l'assistenza dei consiglieri Burlando, De Benedictis, Pastorino, gli emendamenti di seguito riportati:

EMENDAMENTO N. 14 proposto dalla consigliera Musso V. (Lista Musso):

“Aggiungere alla fine del punto 1, art. 7 ‘e presso un ufficio comunale preposto’.”

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Musso V., Nicoletta, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Piana, Pignone, Putti, Russo, Salemi, Vassallo, Veardo, in numero di 35.

Esito votazione: approvato con 33 voti favorevoli; 2 astenuti (Fed. Sinistra: Bruno, Pastorino).

EMENDAMENTO N. 16 proposto dal consigliere Musso E. (Lista Musso):

“All’art. 7 è aggiunto il seguente comma: ‘6. Il mancato rispetto del termine di 15 giorni di cui ai precedenti punti 4 e 5 è considerato nelle valutazioni relative al conseguimento degli obiettivi da parte del Dirigente responsabile.’”

Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Anzalone, Balleari, Boccaccio, Bruno, Burlando, Canepa, Caratozzolo, Chessa, Comparini, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gibelli, Gioia, Gozzi, Grillo, Guerello, Lodi, Malatesta, Musso E., Musso V., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzoli, Piana, Pignone, Putti, Russo, Salemi, Vassallo, Veardo, Villa, in numero di 35.

Esito votazione: approvato con 29 voti favorevoli; 6 astenuti (Fed. Sinistra: Bruno, Pastorino; Mov. 5 Stelle: Boccaccio, Burlando, De Pietro, Putti).

(omissis)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta dei consiglieri nel testo con gli allegati parte integrante di seguito riportato, comprensivo degli emendamenti come sopra approvati, sui quali sono stati espressi i competenti pareri, e delle modifiche dei proponenti.

Premesso che:

il principio di sussidiarietà orizzontale stabilito dall’articolo 118, ultimo comma, della Costituzione, così come modificata nel 2001, non solo riconosce la legittimazione dei cittadini nell’intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di attività di interesse generale, ma affida alle istituzioni il compito di favorire tali iniziative;

lo Statuto comunale riporta tra gli obiettivi preminenti, all’articolo 3, comma 2, lettera n) quello per cui il Comune “*valorizza la partecipazione democratica dei cittadini alla formazione della volontà della comunità locale, nonché all’interno dei procedimenti amministrativi nelle forme e con le modalità previste dal presente statuto e dall’apposito regolamento*”;

lo Statuto, inoltre, all’articolo 28, comma 5 riconosce che i Municipi sono “*organismi del decentramento politico - amministrativo, di gestione dei servizi di base e costituiscono strumento di partecipazione*”;

Considerato che:

la Civica Amministrazione genovese ha al suo attivo una consolidata esperienza amministrativa in tema di promozione della cittadinanza attiva, in forza di una tradizione di percorsi di coinvolgimento, confronti e progetti che rappresentano risposte concrete alla domanda di partecipazione alla vita pubblica espressa da società civile e cittadini;

in forza del processo di decentramento amministrativo, che ha portato allo sviluppo degli attuali Municipi, si è andato consolidando il protagonismo municipale nell’esercizio della prossimità ai cittadini e nell’indirizzo e sostegno alle pratiche di cittadinanza attiva;

le attività genovesi, riconducibili al vasto insieme di esperienze di sussidiarietà da parte di associazioni e cittadini, sono significative non solo sul piano della numerosità ed articolazione

temporale e territoriale, ma anche per la ricchezza e varietà della tipologia, attraversando le politiche cittadine in diversi ambiti, dall'educazione al verde, dal sociale al culturale, dalle piccole manutenzioni alla cura del territorio;

sono stati già sottoscritti dalla Civica Amministrazione alcuni patti di sussidiarietà ai sensi degli artt. 28 e ss. della Legge regionale 42 del 6.12.2012 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore);

Assunto che:

la Civica Amministrazione ha tra i propri obiettivi l'aggiornamento di alcuni testi regolamentari che ricomprendono molti degli ambiti di interesse della cittadinanza attiva, quali, ad esempio, gli interventi di volontariato, la concessione di spazi ed immobili pubblici, fino alla disciplina per la concessione di canoni ridotti ad enti ed associazioni;

Dato atto che:

il Comune di Bologna ha adottato, nel febbraio del 2014, il testo del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani", sotto la direzione scientifica dell'associazione Labsus - Laboratorio per la Sussidiarietà; sono ad oggi oltre cento i Comuni italiani che hanno aderito all'iniziativa promossa a livello nazionale dall'associazione Labsus - Laboratorio per la Sussidiarietà, che svolge un ruolo di coordinamento e raccolta di queste esperienze civiche italiane;

sulla base di tali adesioni è stato possibile usufruire di un prezioso lavoro collettivo di rilievo nazionale, che consente oggi di porre in allegato a tale provvedimento, come parte integrale e contestuale, una proposta di regolamento frutto del lavoro di molte amministrazioni italiane che è stata adeguata al contesto amministrativo e cittadino genovese, denominato "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani", grazie al contributo dei consiglieri proponenti;

Riconosciuto che:

le disposizioni contenute della suddetta proposta di regolamento sono state redatte anche sulla base di esperienze virtuose già realizzate in molti comuni italiani; tale testo contiene importanti elementi di innovazione e di semplificazione dei rapporti tra l'amministrazione ed i cittadini singoli e associati interessati a collaborare nella cura dei beni comuni;

il regolamento in oggetto mira a dare piena attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale stabilito dalla Costituzione, riconoscendo nel modello dell'amministrazione condivisa la modalità ordinaria di rapporto tra il Comune di Genova, in tutte le sue articolazioni centrali e municipali, ed i cittadini singoli e associati;

l'attuazione del principio di sussidiarietà si realizza primariamente attraverso accordi pattizi sostenibili, stabili e di lungo termine tra cittadini ed amministrazione dove competenze, impegni, funzioni degli uni e dell'altra sono declinati in maniera trasparente e comprensibile;

l'articolo 118, comma 1 della Costituzione attribuisce in via di principio ai Comuni tutte le funzioni amministrative e l'articolo 1, comma 1 bis della legge 241/1990 dispone che "La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente";

ai Comuni spetta la potestà regolamentare, costituzionalmente riconosciuta, in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

Ritenuto pertanto necessario che il Comune di Genova si doti di un regolamento, che consenta la stipulazione di forma pattizie, al fine di facilitare i cittadini nell'applicazione del modello dell'amministrazione condivisa di beni comuni urbani in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale;

Dato atto che:

è stata presentata all'attenzione della Presidenza del Consiglio la proposta di iniziativa consiliare con lettera protocollo 70746 del 29 febbraio 2016, avente per oggetto "Iniziativa dei consiglieri comunali ai sensi dell'art. 51 del Regolamento del CC", ai sensi dell'articolo 33, comma 3 dello Statuto e dell'art. 51, comma 4 del regolamento del Consiglio comunale;

è stata effettuata l'istruttoria tecnica su tale proposta regolamentare, prevista dall'art. 51 del Regolamento del Consiglio comunale, che, data la portata trasversale delle questioni trattate dal testo proposto, ha visto il coinvolgimento di tutta la struttura dell'Ente, nelle varie articolazioni gestionali;

l'esito di tale istruttoria tecnica ha portato ad una serie di contributi ed osservazioni che i consiglieri proponenti hanno ritenuto di poter condividere, pervenendo così ad una nuova proposta di testo di regolamento, così come attestato con lettera protocollo: PG/2016/218962 del 23 giugno 2016, avente per oggetto "proposta di deliberazione di iniziativa consiliare – deliberazione approvativa del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani" e relativo testo regolamentare (PG/2016/70746)", trasmessa all'attenzione della Presidenza del Consiglio;

la raccolta delle osservazioni di tale istruttoria tecnica ha messo in evidenza l'esigenza di un coordinamento tra le disposizioni del nuovo testo e quelle previste da una serie di altri atti comunali e regionali oltre ad una più stringente trattazione degli articoli che fanno riferimento alla disciplina inerente agevolazioni ed esenzioni in tema di tributi e canoni;

alcuni Municipi, in attuazione della propria autonomia regolamentare, hanno in discussione proprie proposte volte ad esplorare nuove forme di collaborazione dei cittadini nella cura della "cosa pubblica", secondo linee politiche, impianti giuridici e soluzioni amministrative che sono frutto delle diverse realtà territoriali;

il Municipio I Centro Est, con deliberazione di Consiglio municipale n. 39 del 29.07.2013, ha approvato il "Regolamento municipale per la democrazia partecipativa nel Municipio I Genova Centro Est" ed ha avviato l'iter per l'adozione del "Regolamento per la collaborazione tra cittadini e Municipio I Genova Centro Est per la cura dei beni comuni";

nell'ambito di due Conferenze dei Presidenti dedicate all'argomento, dello scorso 23 ottobre 2015 e del più recente 6 maggio 2016, si è concordato sulla opportunità di procedere con l'attuazione di una sperimentazione che impegni sia gli organi politici sia la struttura dell'Ente per l'applicazione di un modello per l'amministrazione condivisa, in una formulazione che tenga conto del contesto genovese;

sussistono negli attuali stanziamenti del bilancio comunale fondi destinati ai Municipi su capitoli "Acquisti di beni per volontariato", così come previsto dal "Regolamento sugli interventi di volontariato", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999;

Valutato che:

occorre avviare un'attività di verifica interna tecnico-giuridica sul *corpus* regolamentare della Civica Amministrazione volto all'analisi dell'esistente, allo studio comparato dei testi relativi all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale e a conseguenti proposte di adeguamento normativo e di contesto;

necessita la messa a punto di misure organizzative della macchina comunale idonee a ricomprendere compiti e funzioni, in gran parte già previsti, nell'ambito di un quadro di unitarietà dell'azione amministrativa e di univocità delle risposte ai cittadini, anche attraverso interventi informativi e formativi dedicati, rafforzando l'uso di qualità dell'esistente sistema informativo; la condivisione dei Municipi può attivamente esprimersi attraverso progetti di sperimentazione delle nuove modalità di coinvolgimento della società civile e della cittadinanza, a partire da esperienze e realtà municipali realizzate e/o in corso di attuazione a livello municipale;

sia opportuno il coinvolgimento di una serie di interlocutori esterni per il supporto al disegno e allo sviluppo di un tale percorso interno, oltre alla già citata associazione Labsus, come l'Università di Genova, le Fondazioni partecipate dell'Ente, il Forum del Terzo Settore, il Celivo ed altri enti pubblici e tutti i soggetti della società civile che vogliano impegnarsi per azioni di scambio, promozione, diffusione e comunicazione delle tematiche connesse all'attuazione della sussidiarietà orizzontale;

è opportuno definire le modalità di attribuzione a soggetti individuati dalla civica amministrazione delle funzioni di supporto alla strutturazione degli strumenti pattizi di cui sopra ivi comprese le attività di diffusione della cultura e degli strumenti di partecipazione presso i cittadini singoli e associati;

Acquisito il parere dei Municipi ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera C del Regolamento comunale per il decentramento e la partecipazione;

Dato atto che:

i Municipi Centro Ovest, Bassa Valbisagno, Media Valbisagno, Valpolcevera e Medio Levante hanno dato parere favorevole;

che il Municipio Centro Est ha espresso parere contrario;

il Municipio Medio Ponente ed il Municipio Levante non hanno fatto pervenire alcun parere; tutte le osservazioni pervenute sono state recepite nella riformulazione degli articoli modificati del testo regolamentare, come di seguito dettagliato:

- 1) Il Municipio 1 – CENTRO EST ha espresso parere contrario senza osservazioni,
- 2) Il Municipio 2 – CENTRO OVEST ha chiesto di intervenire con modifiche e/o integrazioni sugli articoli 1, 3, 4 e 7 prevedendo, in particolare, di specificare il ruolo del Municipio nel caso dei patti ordinari: tali osservazioni sono state recepite riformulando parte dell'articolo 7;
- 3) Il Municipio 3 – BASSA VAL BISAGNO ha espresso parere favorevole senza osservazioni;
- 4) Il Municipio 4 MEDIA VALBISAGNO ha chiesto che il dirigente responsabile dei patti ordinari sia il Segretario municipale e che il Comune provveda in ordine alle coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità verso terzi: tali osservazioni sono state recepite riformulando parte dell'articolo 7 e parte dell'articolo 18;
- 5) Il Municipio 5 – VALPOLCEVERA ha chiesto di prevedere la dicitura “occasionalità” nella definizione della tipologia di interventi; di modificare gli articoli relativi al ruolo del Municipio nel caso di patti ordinari e di riarticolare i rapporti tra Giunta comunale e Municipi nel caso di patti complessi: tali osservazioni sono state recepite riformulando parte dell'articolo 7 e dell'articolo 8. Rispetto ad inserire specifiche per la formazione ai cittadini

di cui all'articolo 12 e ad intervenire sull'articolo 17 per quanto concerne la comunicazione non si è dato corso in quanto tematiche trattate nell'ambito della proposta di delibera;

- 6) Il Municipio 7 – PONENTE ha chiesto che il dirigente responsabile dei patti ordinari sia il Segretario municipale e che il Comune provveda in ordine alle coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità verso terzi: tali osservazioni sono state recepite riformulando parte dell'articolo 7 e parte dell'articolo 18;
- 7) Il Municipio 8 – MEDIO LEVANTE ha chiesto che il Comune provveda in ordine alle coperture assicurative ed ha chiesto di eliminare il termine previsto all'articolo 7 perché non utile nel caso di situazioni di emergenza: tali osservazioni sono state recepite riformulando parte dell'articolo 7 e parte dell'articolo 18.

Dato atto, infine, che:

l'articolo 24 del decreto-legge 133 del 12 settembre 2014, (cd. "Sblocca Italia"), come convertito in Legge 164 dell'11 novembre 2014, riportante "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio", stabilisce la possibilità per i Comuni di deliberare i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati e le riduzioni o esenzioni di tributi per lo svolgimento di attività sussidiarie di interesse generale, per periodi limitati, da parte di raggruppamenti di cittadini costituiti in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute;

Ritenuto, pertanto:

di approvare il testo del regolamento denominato "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani", allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione di esistente copertura finanziaria sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Finanziari ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

PROPONGONO AL CONSIGLIO COMUNALE DI

1. approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il testo del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed amministrazione per la cura, la gestione e la rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani", allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. abrogare conseguentemente il "Regolamento sugli interventi di volontariato", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999, a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui al punto 1;
3. coinvolgere i Municipi, a partire dalle progettazioni in corso in tema di cittadinanza attiva nei rispettivi territori;

4. avviare il percorso sperimentale del modello dell'amministrazione condivisa nel Comune di Genova;
5. strutturare il percorso secondo le seguenti fasi: verifica interna tecnico-giuridica sul *corpus* regolamentare della Civica Amministrazione, individuazione di progetti di sperimentazione in collaborazione con i Municipi, messa a punto di nuove misure organizzative della macchina comunale comprensive di interventi formativi specifici, definizione di collaborazioni e partenariati con una serie di interlocutori esterni per il supporto al disegno e allo sviluppo del percorso;
6. dare mandato alla Direzione Generale per l'individuazione delle direzioni, settori ed uffici a vario titolo competenti in ciascuna fase e l'attuazione del percorso sperimentale sull'amministrazione condivisa nel Comune di Genova;
7. prevedere una sperimentazione annuale decorrente dall'entrata in vigore del presente Regolamento, con l'illustrazione in Consiglio comunale, entro un mese dalla scadenza, degli esiti della sperimentazione stessa;
8. garantire gli attuali stanziamenti del bilancio comunale destinati ai Municipi su capitoli "Acquisti di beni per volontariato", in continuità con quanto previsto dal "Regolamento sugli interventi di volontariato", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999;
9. prevedere, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, nel periodo di sperimentazione, risorse adeguate da destinare ai Municipi all'attivazione di patti di collaborazione ordinari non assimilabili agli interventi previsti dal "Regolamento sugli interventi di volontariato", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 22.11.1999 ;
10. destinare, compatibilmente con gli equilibri di bilancio, nel periodo di sperimentazione, risorse adeguate da destinare all'attivazione di patti di collaborazione complessi.

La votazione, fatta mediante l'utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l'assistenza dei consiglieri Burlando, Pastorino, Piana, dà il seguente risultato:

Presenti in aula	n.	35	consiglieri
Votanti	n.	27	"
Voti favorevoli	n.	27	
Voti contrari	n.		
Astenuti	n.	8	(Balleari; Fed. Sinistra: Bruno, Pastorino; L.N.L.: Piana; U.D.C.; Gioia; Lista Musso: Musso E., Musso V., Salemi)

Visto l'esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta dei Consiglieri Canepa, Comparini, Padovani, Russo.

Il Presidente
Avv. Giorgio Guerello

Il Segretario Generale
Dott. Pietro Paolo Mileti



COMUNE DI GENOVA

CODICE UFFICIO: 101 0 0

Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI”. ABROGAZIONE DEL “REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

1) Regolamento

Il Dirigente
Dott. Marco Speciale

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA RIGENERAZIONE E LA GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e del Regolamento comunale per il decentramento e la partecipazione, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, comma 4, 114, comma 2 e 117, comma 6 della Costituzione.

2. Il regolamento si applica nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa avviati per autonoma iniziativa dei cittadini o su proposta dell'amministrazione comunale.

3. La collaborazione tra cittadini e amministrazione, che si estrinseca attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, realizza l'amministrazione condivisa.

4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari del Comune di Genova che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 241 del 7 agosto 1990 e sue successive modificazioni.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni urbani: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo ed agli interessi delle generazioni future, attivandosi nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma della Costituzione per garantirne la fruizione collettiva e condividere con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa.

b) Cittadini attivi: tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali anche informali e anche di natura imprenditoriale che, indipendentemente dai requisiti formali riguardanti la residenza o la cittadinanza, si attivano anche per periodi di tempo limitati per la cura, la gestione o la rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa ai sensi del presente regolamento.

c) Amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini ed amministrazione di condividere su un piano paritario risorse e responsabilità nell'interesse generale.

d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, gestione o rigenerazione dei beni comuni urbani in forma condivisa. L'iniziativa può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una proposta dell'amministrazione comunale.

e) Patto di collaborazione: l'atto mediante il quale l'amministrazione comunale e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione o rigenerazione di beni comuni urbani in forma condivisa.

f) Percorso di dialogo e confronto sui beni comuni: momenti strutturati a rilevanza cittadina che il Municipio in cui ricadono i beni comuni oggetto delle proposte di patti di collaborazione ha il compito di convocare. Gli incontri, supportati e coordinati dall'ufficio per l'amministrazione condivisa, devono prevedere la presenza dei cittadini attivi proponenti, degli organi politici comunali e municipali, degli uffici competenti per materia e sono aperti a tutta la cittadinanza. Tali incontri rispondono all'esigenza di far conoscere le proposte avanzate, fare emergere istanze dal territorio e favorire il confronto tra i promotori laddove vi siano diverse proposte riguardanti gli stessi beni, facilitare la formulazione di una proposta condivisa mediante l'utilizzo di tecniche e strumenti atti al codisegno e alla codecisione. I documenti di restituzione degli esiti del percorso costituiscono parte degli atti relativi al patto di collaborazione.

- g) Cura in forma condivisa: intervento dei cittadini per la conservazione, manutenzione e abbellimento dei beni comuni urbani che produce capitale sociale, facilita l'integrazione e rafforza i legami di comunità.
- h) Rigenerazione: attività di fruizione collettiva, recupero e trasformazione dei beni comuni urbani con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica.
- i) Gestione: attività volta a garantire nel tempo l'efficacia e la sostenibilità, anche economica, degli interventi di cura e rigenerazione.
- j) Fruizione collettiva: disponibilità e godimento di un bene comune da parte di tutti gli appartenenti ad una comunità.
- k) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

- a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca, sulla base del presupposto che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.
- b) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.
- c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.
- d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni sono organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività.
- e) Promozione dei diritti, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, lingua, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità.
- f) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future.
- g) Proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione.
- h) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale.
- i) Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura il massimo di flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.
- j) Autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini.
- k) Policentrismo e prossimità: l'amministrazione riconosce la storica organizzazione policentrica della città che vede oggi comunità locali in corso di trasformazione: da identità storicamente determinate a nodi di

progettualità verso nuove forme di convivenza; in forza di ciò, le individua come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione e rigenerazione in forma condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - Cittadini attivi

1. L'intervento di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.

3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione, di cui all'articolo 5 del presente regolamento, rappresentano, nei rapporti con l'amministrazione comunale, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni.

4. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

5. I patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento riconoscono e valorizzano gli interessi, anche privati, di cui sono portatori i cittadini attivi, in quanto contribuiscono al perseguimento dell'interesse generale.

6. Il Comune ammette la partecipazione di singoli cittadini ad interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani quale forma di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità. Gli eventuali patti di collaborazione dovranno attenersi ai programmi individuali, garantire le coperture assicurative e prevedere la disponibilità di personale comunale in qualità di tutor.

7. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui l'amministrazione comunale può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con cittadini attivi.

8. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani possono costituire progetti di cittadinanza attiva aperti a persone di minore età, singole, associate e/o partecipanti ad enti e organizzazioni, ai sensi della Legge 176/91 (ratifica della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza) e coerentemente con le Linee di Indirizzo della Regione Liguria in materia di partecipazione minorile, nei limiti dettati dalle norme civilistiche in merito alla capacità di agire che impongono la garanzia di persone maggiorenni nell'ambito della sottoscrizione di patti di collaborazione.

9. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire progetti educativi e di inclusione per migranti ospitati nel territorio cittadino che abbiano presentato istanza per il riconoscimento della protezione internazionale.

10. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire progetti di riqualificazione degli immobili acquisiti dalla civica amministrazione nell'ambito della normativa prevista dal Codice delle norme antimafia in riferimento ai beni confiscati alla mafia. La Civica Amministrazione, pertanto, nell'ambito del percorso ad evidenza pubblica per l'assegnazione di tali beni, può premiare la presenza e costituzione di patti di collaborazione tra cittadini attivi che qualifichino l'azione del futuro soggetto gestore.

11. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani possono costituire patti di collaborazione per i cittadini attivi che spontaneamente dichiarano la propria disponibilità nel corso o successivamente ad un'emergenza meteo.

12. Gli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani proposti dai cittadini attivi possono essere strumento per l'attuazione di politiche di welfare generativo, coinvolgendo la comunità.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune e i cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, rigenerazione e gestione dei beni comuni in forma condivisa.

2. Il contenuto tipo del patto è definito nello schema-tipo di patto approvato dalla giunta comunale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento e trasmesso ai consiglieri comunali.

3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta in termini di complessità e durata, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

e) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento, governo e partecipazione, con riferimento all'eventuale percorso di dialogo e confronto svoltosi di cui all'articolo 2 lettera f);

f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;

g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune dai cittadini attivi in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

i) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione con i cittadini è potenzialmente in grado di generare;

j) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e amministrazione pubblicate attraverso l'apposito portale web di cui all'articolo 20;

k) l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;

l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;

m) le modalità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiono, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;

n) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;

o) la composizione di eventuali gruppi di persone di minore età, la loro forma di associazione e le persone adulte referenti ai fini della garanzia di sottoscrizione dei patti.

4. Per la valutazione delle proposte di collaborazione relative ai patti di collaborazione ordinari e complessi il dirigente responsabile costituisce, ove necessario, un gruppo di lavoro comunale e/o municipale e concorda un calendario di incontri per il confronto con il soggetto proponente.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 – Disposizioni generali

1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma della Costituzione. L'organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
 - assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
 - consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico amministrativo a tutti i livelli ed il carattere trasversale del suo esercizio;
 - garantire ai cittadini proponenti un interlocutore unico nel rapporto con l'amministrazione.
2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi e di coordinare le proposte di collaborazione e l'esecuzione dei patti, si individua una unità organizzativa responsabile del procedimento per l'amministrazione condivisa (d'ora innanzi Ufficio). La collocazione nell'organigramma dell'Ente ed il relativo funzionigramma, da definire in base al comma 1, risponderanno ad attività di coordinamento, mediazione, supporto e monitoraggio a favore di cittadini, Municipi e Direzioni.
3. Tale unità organizzativa, in collaborazione con i Municipi in cui ricadono i beni e le Direzioni competenti:
 - a) definisce linee guida per l'azione ed il supporto agli altri uffici comunali e municipali nella relazione con i cittadini, nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione, nell'individuazione di strumenti di sostegno, nella promozione e rendicontazione sociale dei processi organizzativi ed operativi;
 - b) esamina e sistematizza le proposte di collaborazione avanzate dai cittadini attivi, collabora con il dirigente responsabile del confronto con il soggetto proponente e della coprogettazione del patto di collaborazione e coordina i diversi uffici in caso di competenze sovrapposte;
 - c) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione dei patti di collaborazione, d) raccoglie i dati necessari per l'elaborazione degli indicatori di monitoraggio e valutazione; e) delinea le linee guida per l'albo dei funzionari per l'amministrazione condivisa.
4. Il complesso delle spese sostenute a carico del bilancio comunale dovranno essere compatibili con gli equilibri di bilancio, prevedendo, nell'ambito degli stanziamenti programmatici, l'attribuzione di un plafond all'Ufficio di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

1. I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità o occasionali, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione secondo un modello che verrà messo a disposizione nelle pagine del portale istituzionale dedicato all'amministrazione condivisa e presso un ufficio comunale preposto.
2. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i più frequenti interventi di cura di modesta entità o occasionali che i cittadini attivi possono realizzare su beni comuni materiali sono quelli volti a migliorare e qualificare gli spazi pubblici attraverso piccole attività manutentive, di pulizia, riparative, di allestimento, di decorazione e simili.
3. Possono inoltre essere oggetto di patti di collaborazione ordinari anche attività che qualificano la convivenza civile e promuovono offerta culturale attraverso animazione territoriale, aggregazione sociale, comunicazione, attività educative, artistiche, formative, sportive e simili.
4. Per i patti di collaborazione ordinari il dirigente responsabile è quello del Municipio in cui ricade il bene, che verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione congiuntamente al rappresentante/rappresentanti designato/i dai cittadini attivi e lo pubblica sul portale dedicato.
5. Qualora non sussistano le condizioni per procedere alla stipula del patto di collaborazione il dirigente responsabile lo comunica ai proponenti entro 15 giorni dalla domanda, illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.
6. Il mancato rispetto del termine di 15 giorni di cui ai precedenti punti 4 e 5 è considerato nelle valutazioni relative al conseguimento degli obiettivi da parte del Dirigente responsabile.

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

1. I patti di collaborazione complessi riguardano spazi e beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico, culturale o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo, su cui i cittadini propongono di realizzare interventi di cura o rigenerazione che comportano attività complesse

o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale.

2. La Giunta comunale propone al Consiglio comunale i beni comuni che compongono il catalogo dei beni oggetto di patti complessi con i cittadini attivi quale allegato aggiuntivo all'elenco di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, cosiddetto Piano delle alienazioni e valorizzazioni, previa acquisizione del parere del Consiglio del Municipio in cui ricade il bene. Tale elenco è allegato al bilancio di previsione dell'Ente.

3. I consigli municipali possono proporre beni comuni da inserire nel catalogo secondo la procedura relativa alle proposte di cui all'articolo 9 del regolamento per il Decentramento e la Partecipazione municipale.

4. I cittadini attivi possono proporre all'amministrazione beni comuni da inserire nel catalogo, trasmettendo la richiesta all'unità organizzativa per l'amministrazione condivisa, che, previa informativa al Municipio nel quale ricade il bene, la sottoporrà alla giunta comunale ai fini della valutazione rispetto alle finalità perseguite e con eventuale inserimento nel catalogo di cui al precedente comma 2. Sarà cura dell'unità organizzativa, d'intesa con il dirigente competente, dare comunicazione ai proponenti dell'esito di tale proposta.

5. La Giunta comunale, a seguito dell'approvazione del bilancio e nell'ambito delle risorse ivi previste, predispone, con atto di indirizzo, previa acquisizione del parere dei Municipi interessati, per uno o più beni oggetto del catalogo, un avviso pubblico per raccogliere le proposte di collaborazione relative ai beni oggetto dell'avviso. L'avviso individua i termini entro i quali possono essere presentate le proposte di collaborazione e, nel caso di proposte riferite agli stessi beni o spazi, approva lo svolgimento sia del percorso di dialogo e confronto sui beni comuni previsto all'articolo 2 lettera f) sia di un procedimento di selezione ed i relativi criteri da utilizzare nel caso in cui non si pervenga ad un'unica proposta progettuale, assegna eventuali risorse finanziarie. Tale avviso designa, altresì, il dirigente responsabile sia della sottoscrizione del patto di collaborazione sia del suddetto procedimento di selezione. Degli adempimenti elencati è informato il Consiglio Comunale.

6. Qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso il dirigente responsabile, previa acquisizione del parere del Municipio in cui ricade il bene, ne dà comunicazione ai proponenti illustrandone le motivazioni e chiedendo eventualmente informazioni integrative.

7. Il patto di collaborazione complesso viene predisposto dal dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione congiuntamente al rappresentante/rappresentanti designato/i dai cittadini attivi e lo pubblica sul portale dedicato.

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di immobili e spazi pubblici sono previsti dai patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

2. I cittadini attivi non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

3. Le proposte riguardanti patti di collaborazione complessi finalizzati alla manutenzione ed alla riqualificazione di beni immobili devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare. Le proposte devono attuarsi nel rispetto della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Deve essere comunque garantito il necessario coordinamento tra i procedimenti in corso presso i competenti settori del Comune e le azioni e gli interventi oggetto del patto di collaborazione, relativi ai medesimi ambiti di riferimento e/o di influenza.

4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi assumano in via diretta la manutenzione e la riqualificazione di beni immobili.

5. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche, ove applicabile.

6. Ove possibile, sono ammessi lavori in autocostruzione. In tal caso gli Uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.

7. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 42 del 22 gennaio 2004 sono preventivamente sottoposti alla Sovrintendenza competente in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, così da garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene. Le procedure relative alle predette autorizzazioni sono a carico dell'amministrazione comunale.

8. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la rigenerazione o la gestione in forma condivisa di immobili prevedono l'uso dell'immobile a titolo gratuito e con permanente vincolo di destinazione, puntualmente disciplinato nei patti stessi, garantendone sia l'uso nell'interesse generale sia una gestione improntata a principi di condivisione e partecipazione.

9. La durata del patto di collaborazione avente ad oggetto la rigenerazione o la gestione in forma condivisa di immobili non supera normalmente i cinque anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.

10. La civica amministrazione può promuovere e aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi oppure ai sensi dell'articolo 838 del Codice Civile ("Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico"), informando il Consiglio Comunale.

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone.

2. Non costituiscono esercizio di attività commerciale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste dal regolamento comunale per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone, le raccolte pubbliche di fondi svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento, qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) si tratti di iniziative occasionali;

b) la raccolta avvenga in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

c) i beni ceduti per la raccolta siano di modico valore

d) sia data comunicazione preventiva entro 15 giorni dall'inizio dell'iniziativa sul portale del regolamento di cui all'articolo 17;

e) la rendicontazione degli importi ricavati, le modalità ed i tempi del loro successivo utilizzo, siano inseriti nel portale di cui all'articolo 17.

3. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento si considerano intese alla più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni previste, in materia di imposta municipale secondaria, dall'articolo 11, comma secondo, lettera f) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

4. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 11 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività, compresi, per attività di breve durata, i

dispositivi di protezione individuale. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma 1 di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.

3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2.

Degli adempimenti di cui sopra il Consiglio Comunale sarà informato.

Articolo 12 – Formazione e percorsi educativi

1. Il Comune promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla cittadinanza attiva attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra genitori, studenti e istituzione scolastica per la cura della scuola come bene comune.

2. Il Comune collabora con le scuole e con le Università per l'organizzazione di interventi formativi sull'amministrazione condivisa, sia teorici sia pratici, rivolti agli studenti ed alle loro famiglie.

3. Il Comune promuove e organizza percorsi formativi, anche per i propri dipendenti, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali di cui all'articolo 3.

4. Il Comune promuove i patti di collaborazione, come forma concreta di cittadinanza attiva, per e con i cittadini minorenni, attraverso associazioni, scuole, comitati di cittadini di maggiore età e attraverso ogni altra forma che consenta alle persone di minore età – con i necessari supporti di legge da parte di adulti maggiorenni titolati a garantire i patti stante le norme civilistiche – di esercitare il loro diritto/dovere alla partecipazione della cura e promozione dei beni pubblici.

Articolo 13 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti collaborazione.

2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'amministrazione non può destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi. Nell'ambito di specifici stanziamenti di bilancio il Consiglio comunale provvederà a destinare risorse finanziarie a sostegno del modello dell'amministrazione condivisa.

3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) l'uso a titolo gratuito di immobili di proprietà comunale;

b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;

c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;

d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste.

4. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'affiancamento di dipendenti comunali ai cittadini attivi.

Articolo 14 – Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini attivi nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini attivi, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Sono escluse forme di sponsorizzazione.
3. E' istituito con apposito provvedimento di giunta comunale l'Albo dei cittadini, singoli ed associati, "Amici dell'amministrazione condivisa" da approvare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. L'Albo dei cittadini sarà trasmesso ai Consiglieri Comunali.

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 - Comunicazione

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento del modello dell'amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare e dialogare con i cittadini e i dipendenti comunali sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.
2. Il Comune nel perseguire tale finalità abbatte ogni ostacolo di natura culturale, linguistica, tecnologico o di qualsiasi altro genere affinché i cittadini possano accedere all'esercizio delle opportunità previste nel presente regolamento.
3. L'attività di comunicazione e dialogo mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di acquisire maggiori informazioni, anche grazie alle diverse esperienze realizzate;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.
 - d) raccogliere spunti e suggerimenti da mettere a sistema anche attraverso i nuovi strumenti digitali.

Articolo 17 - Trasparenza, misurazione, valutazione e portale web

1. La documentazione delle attività svolte dovrà essere raccolta, pubblicata nell'apposito portale dell'amministrazione condivisa e debitamente valutata dall'Ufficio, al fine di dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto di cittadini ed amministrazione per la cura dei beni comuni.
2. Nelle more della realizzazione del suddetto portale, l'amministrazione comunale, per ottemperare alle finalità di cui al comma 1, si avvale degli strumenti di comunicazione già in uso presso gli uffici, con particolare riferimento al sito istituzionale dell'Ente, in coerenza con quanto stabilito dalle politiche di comunicazione istituzionale in tema di siti web.
3. Le modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di rendicontazione vengono concordate nel patto di collaborazione.
4. La rendicontazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando

la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie. Le rendicontazioni saranno inviate ai Consiglieri Comunali.

d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

e) interattività: i cittadini interessati a specifici argomenti oggetto di azione devono essere messi in grado di interagire con la civica amministrazione nella misura in cui il loro contributo potrebbe aggiungere valore alla progettazione condivisa del bene pubblico.

5. La rendicontazione deve contenere informazioni relative a:

a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;

b) azioni e servizi resi;

c) risultati raggiunti;

d) risorse disponibili e utilizzate;

e) grado di soddisfazione circa il grado e la facilità d'interazione.

6. Il Comune si adopera per consentire un'efficace diffusione della documentazione riguardante i patti sottoscritti e dei risultati della valutazione, mettendo gli elaborati a disposizione di tutta la cittadinanza attraverso il portale dell'amministrazione condivisa di cui al comma 1, l'organizzazione di conferenze stampa, convegni, eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione dei risultati, adoperandosi per alzare le competenze digitali dei propri cittadini.

7. Per facilitare l'individuazione degli spazi e degli immobili oggetto dei patti di collaborazione, e quindi per consentire una verifica e valutazione delle azioni e servizi resi, l'amministrazione si impegna a mettere a disposizione sul portale dell'amministrazione condivisa gli strumenti cartografici di cui già dispone, prevedendone anche uno sviluppo per realizzare modalità di interscambio di informazioni.

8. Nella redazione del documento finale i dati quantitativi devono essere esplicitati con l'aiuto di tabelle e grafici, accompagnati da spiegazioni che ne rendano chiara l'interpretazione.

9. Il Comune sollecita i cittadini ad utilizzare strumenti multimediali, fotografici e quant'altro possa corredare la rendicontazione rendendola di immediata lettura e agevolmente fruibile.

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Prevenzione dei rischi

1. Ai cittadini attivi vengono fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, l'amministrazione comunale ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

3. Con riferimento agli interventi di cura o di rigenerazione a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.

4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

5. Trattandosi di interventi d'interesse pubblico il Comune stipulerà apposite polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro nonché per la responsabilità civile verso terzi.

6. L'amministrazione può favorire la copertura assicurativa dei cittadini attivi attraverso la stipula di convenzioni quadro con operatori del settore assicurativo che prevedano la possibilità di attivare le coperture su richiesta, a condizioni agevolate e con modalità flessibili e personalizzate, informando il Consiglio Comunale.

Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio delle attività previste dai patti di collaborazione.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi, uno dall'amministrazione ed uno di comune accordo oppure, in caso di controversie riguardanti terzi soggetti, da parte di questi ultimi.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra cittadini ed amministrazione, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione in forma condivisa dei beni comuni urbani.
2. Gli impegni dell'Amministrazione in ordine ai patti di collaborazione con i cittadini attivi possono costituire oggetto di obiettivi assegnati al personale dipendente dall'Ente, nell'ambito del Piano esecutivo di gestione.
3. La Giunta comunale è autorizzata ad apportare al testo del presente regolamento le modifiche strettamente indispensabili ad adeguare lo stesso a normative sopravvenute e che comportino unicamente esercizio di discrezionalità tecnica, purché tali modifiche siano di limitata entità e risultino coerenti con l'impianto generale del regolamento medesimo. Delle modifiche viene fornita informativa al Consiglio comunale ed ai Municipi.

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di un anno dalla sua entrata in vigore, secondo una scansione per fasi di attuazione.
2. Al termine del periodo, entro un mese dalla scadenza, la giunta comunale e i Municipi presentano al Consiglio comunale una relazione di verifica dell'attuazione e di valutazione dell'opportunità di adottare interventi correttivi, sulla base di quanto monitorato dall'Ufficio competente.

Articolo 23 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione tra cittadini e amministrazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente regolamento potranno essere disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
2. L'unità organizzativa per l'amministrazione condivisa viene individuata dal Direttore Generale sulla base dell'organigramma comunale.

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

Articolo 2 – Definizioni

Articolo 3 - Principi generali

Articolo 4 - Cittadini attivi

Articolo 5 - Patto di collaborazione

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 6 – Disposizioni generali

Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari

Articolo 8 – Patti di collaborazione complessi

CAPO III – CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE IN FORMA CONDIVISA DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione in forma condivisa di immobili e spazi pubblici

CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 10 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

Articolo 11 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

Articolo 12 – Formazione e percorsi educativi

Articolo 13 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

Articolo 14 - Autofinanziamento

Articolo 15 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

CAPO V - COMUNICAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Articolo 16 - Comunicazione

Articolo 17 - Trasparenza, misurazione, valutazione e portale web

CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 18 - Prevenzione dei rischi

Articolo 19 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

Articolo 20 - Tentativo di conciliazione

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - Clausole interpretative

Articolo 22 - Entrata in vigore e sperimentazione

Articolo 23 - Disposizioni transitorie



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
101 0 0 N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA
GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI". ABROGAZIONE DEL "REGOLAMENTO SUGLI
INTERVENTI DI VOLONTARIATO", APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

01/07/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Marco Speciale]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
101 0 0 N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA
GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI". ABROGAZIONE DEL "REGOLAMENTO SUGLI
INTERVENTI DI VOLONTARIATO", APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

07/07/2016

Il Dirigente Responsabile
[Arch. Laura Petacchi]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
101 0 0 N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA
GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI". ABROGAZIONE DEL "REGOLAMENTO SUGLI
INTERVENTI DI VOLONTARIATO", APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

07/07/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Magda Marchese]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
101 0 0 N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA
GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI". ABROGAZIONE DEL "REGOLAMENTO SUGLI
INTERVENTI DI VOLONTARIATO", APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

08/07/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Clavio Romani]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 101 0 0	DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016	

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI COMUNI URBANI”. ABROGAZIONE DEL “REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI DI VOLONTARIATO”, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

--	--	--	--	--	--

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 01/07/2016

Il Dirigente
Dott. Marco Speciale



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
101 0 0 N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA
GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI". ABROGAZIONE DEL "REGOLAMENTO SUGLI
INTERVENTI DI VOLONTARIATO", APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Si rinvia ai successivi provvedimenti nei limiti degli stanziamenti iscritti a bilancio.

08/07/2016

Il Direttore di Ragioneria
[dott.Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
101 0 0 N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA
GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI". ABROGAZIONE DEL "REGOLAMENTO SUGLI
INTERVENTI DI VOLONTARIATO", APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

08/07/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Giovanni Librici]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
101 0 0 N. 2016-DL-182 DEL 01/07/2016 AD OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA
GESTIONE E LA RIGENERAZIONE IN FORMA CONDIVISA DEI BENI
COMUNI URBANI". ABROGAZIONE DEL "REGOLAMENTO SUGLI
INTERVENTI DI VOLONTARIATO", APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 126 DEL 22.11.1999**

<p align="center">PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE (Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)</p>
--

<p>Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento</p>

11/07/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Mileti]